



Istituto professionale statale "Rainulfo Drengot"

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", "Accoglienza turistica" e "Prodotti dolciari artigianali ed industriali"

- Dirigente Scolastico -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno addì 30 del mese di Dicembre, nella sede dell'ISTITUTO professionale "Rainulfo Drengot" avanti a me, Direttore SGA del predetto ISTITUTO, autorizzato a rogare nell'interesse dell'ISTITUTO scolastico gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- **Prof. Nicola Buonocore** nato ad **XXXXXXXXXXXXXXXX** (**XXXXXXXXXXXXXXXX**) il **XXXXXXXXXXXXXXXX** residente in **XXXXXXXXXXXXXXXX** alla via **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Dirigente Scolastico pro-tempore **dell'ISTITUTO Professionale "R. Drengot"** C.F.90006330618 il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome e per conto dell'ISTITUTO medesimo, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**Committente**";
- **Dott.ssa Maddalena Schiavone** nata a **XXXXXXXXXXXXXXXX** (**XXXXXXXXXXXXXXXX**) il **XXXXXXXXXXXXXXXX**, residente in **XXXXXXXXXXXXXXXX** (**XXXXXXXXXXXXXXXX**) in Via **XXXXXXXXXXXXXXXX** - C.F. **XXXXXXXXXXXXXXXX** denominato semplicemente "**professionista**";

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Direttore SGA sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO

- Che il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 all'art. 18 che dispone l'obbligo per il datore di lavoro di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente predetto decreto;

VISTA

- La Circolare del Ministro della salute n. 0014915 del 29/04/2020 Recante le Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività,

RILEVATA

- che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è necessaria la collaborazione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., cui affidare l'incarico di Medico competente con il compito di collaborare, secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 29 del sopracitato decreto legislativo, con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla stesura e/o eventuale aggiornamento del relativo documento (DVR), e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori nonché di supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione richiamate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

VISTO

- Il decreto dirigenziale n.452 del 11/10/2021 con il quale è stata indetta la procedura di ricerca di professionalità, di particolare e comprovata specializzazione ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., cui affidare l'incarico di Medico competente con il compito di collaborare, secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 29 del sopracitato decreto legislativo, con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla stesura e/o eventuale aggiornamento del relativo documento (DVR), e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori nonché di supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione richiamate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

VISTO

- Il decreto dirigenziale n.574 del 09/12/2021 con il quale è stata pubblicata la graduatoria finalizzata all'individuazione di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., cui affidare l'incarico di Medico competente, di cui alla procedura indetta con decreto Dirigenziale n. 452 del 11/10/2021;

VISTO

- Il Decreto Dirigenziale n.617 del 29/12/2021 con il quale Dott.ssa Maddalena Schiavone nata a **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) il **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, residente in **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (CE) in **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, - C.F. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** è stata individuata quale destinataria dell'incarico di Medico competente per l'anno 2022;

VOLENDOSI

Ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento dell'incarico di che trattasi e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

Ambito di applicazione e soggetti

1. Le premesse di cui sopra, gli atti dei documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi la lettera di invito e l'offerta tutta presentata dal professionista, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Le parti espressamente accettano senza condizione alcuna, tutte le norme e le disposizioni, comprese quelle nell'offerta presentata dal professionista, ove non espressamente richiamata nel presente contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme del presente contratto.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - a. Dalle clausole del contratto medesimo che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi convenuti con il professionista relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. Dal decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e dall'art. 32 del sopracitato decreto legislativo;
 - c. Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
4. Le parti espressamente concordano che, in caso di discordanza o contrasto tutti gli atti e di documenti di cui alle premesse prodotti dall'istituto, prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal medico competente, fatti salve alcune proposte fatte dal medico competente ed accettate dall'istituto in quanto ritenute migliorative.
5. Le parti del contratto risultano individuate esattamente nella premessa di cui sopra, che costituisce in ogni caso parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Oggetto del contratto

1. Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Professionista, con il presente contratto conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di collaborare, secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 29 del sopracitato decreto legislativo, con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla stesura e/o eventuale aggiornamento del relativo documento (DVR), e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori nonché di supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione richiamate nel Protocollo

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

Art.3 Durata

1. Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia di un anno a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 4 Obblighi del professionista

1. Il professionista, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nè di orario - quanto ai propri collaboratori - nei confronti del Committente:
 - a. Collaborare con il RSPP nonché con il professionista da questi designato, nell'individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b. Collaborare con il RSPP nonché con il professionista da questi designato all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, lettera secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/08;
 - c. Collaborare con il RSPP nonché con il professionista da questi designato all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d. Collaborare all'attuazione di programmi di promozione della salute
 - e. Effettuare la sorveglianza sanitaria, ove necessaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.
2. Ad ogni modo, il professionista, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Professionista e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente.
3. Il Professionista si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.
4. Il Professionista, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate per collaborare, secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 29 del sopracitato decreto legislativo, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi;

Art. 5 Modalità di svolgimento

1. Il professionista svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con il committente.
2. L'incarico di cui al presente punto verrà svolto dal professionista senza alcun vincolo di subordinazione e non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6 Compenso

1. Il Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Professionista l'importo di euro 1.500,00 (millecinquecentoeuro/zerocentesimi) al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, sia a carico del collaboratore che del datore di lavoro e dell'I.V.A. se dovuta. Il compenso così stimato comprende ogni e qualsiasi spesa, incluse eventuali trasferte e spese vive.
2. Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al Professionista in una unica soluzione, entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 7 Fatturazione e pagamenti

1. Le Parti espressamente concordano che il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione entro 30 gg. dalla presentazione della fattura e secondo le modalità indicate nella stessa;
2. Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato a CENTRO SERVIZI SCHIAVONE MADDALENA SRL IBAN: IT35V0103074810000000828490;
3. Il professionista prende altresì atto che il committente non corrisponderà interessi moratori, qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili all'istituto;
4. Il professionista, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 8 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il professionista, pertanto, si impegna a:
 - a. utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
 - c. rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
2. Le Parti convengono che il presente Contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse.

Art. 9 Riservatezza

1. Il professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Professionista e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Art. 10
Materiali e documentazione

1. Il Committente provvederà a fornire al professionista tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al professionista sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.
2. Alla scadenza del presente accordo, il Professionista dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

Art. 11
Clausola risolutiva espressa

1. Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta qualora il Professionista non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 5 del presente contratto ed assunti verso la Committente.

Art 12
Modifiche

1. Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo contratto, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

Art.13
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art.14
Legge applicabile

1. Il contratto è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura/ servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questo istituto ed il vettore, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.
2. Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Napoli Nord.

E richiesto, io Direttore SGA rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il presente atto composto di 7 pagine, viene redatto in 3 copie, letto, confermato e sottoscritto.

Aversa, 30/12/2021

Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Buonocore

Il professionista
Dott.ssa Maddalena Schiavone

L'ufficiale rogante
Dott. Roberto Oliva
